



FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

L'anno 2000 il giorno 02 del mese di novembre in Venezia presso gli uffici della Fondazione Teatro La Fenice

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 112 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dagli Enti Lirici e Sinfonici

tra

la Direzione della Fondazione Teatro La Fenice, rappresentata dal Sovrintendente prof. Mario Messinis - assistito dal direttore del personale Paolo Libettoni;

e

gli Organismi Sindacali rappresentativi dei lavoratori composti da
la R.S.U. del Teatro

e

le OO.SS territoriali di categoria

S.L.C.	-	C.G.I.L.	rappresentata da	Loris	Brugnera
F.I.S.T.E.L.	-	C.I.S.L.	rappresentata da	Andrea	Gaggetta
U.I.L.S.I.C.	-	U.I.L.	rappresentata da	Roberto	Fiori
FIALS	-	CISAL	rappresentata da	Giorgio	Trentin

è stato stipulato il seguente

ACCORDO AZIENDALE

disciplinante l'impiego del **personale tecnico** da impegnarsi, di norma, in **palcoscenico in prestazione serale**:

Premessa

Per "personale serale di palcoscenico" s'intende il personale che presta, di norma, la propria opera in palcoscenico (aiuto macchinista, aiuto falegname, aiuto attrezzista, aiuto elettricista, aiuto sarto/a, aiuto servizio orchestra, etc.) e che viene chiamato, qualora necessario ed in numerico variabile, ad integrare il personale tecnico dipendente in occasione degli spettacoli o in rapporto alle differenti esigenze dei singoli allestimenti scenici o a specifiche esigenze produttive.

Data la precarietà dell'impiego segue le norme sul collocamento relativo al personale chiamato a prestazione saltuarie e discontinue

Stante la mancanza di scuole professionali specifiche per la formazione di "personale tecnico di palcoscenico" e constatato che la professionalità viene acquisita nel tempo mediante il lavoro nei teatri, si conviene, di considerare il personale serale di palcoscenico "vivaio" da cui attingere in caso di necessità di produzione per eventuali assunzioni a termine.



FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

1. Assunzione

il personale serale di palcoscenico sarà selezionato da una commissione composta dal Direttore del personale, dal Direttore dell'organizzazione scenica e tecnica e dal capo settore interessato, in base anche ai seguenti requisiti e condizioni:

- a) istruzione dell'obbligo e/o scuola professionale e/o lavoratore artigiano
- b) residenza nel Comune di Venezia.
- c) anzianità di disoccupazione
- d) carichi familiari

2. Chiamata in servizio

Il numerico del personale da impegnare sarà stabilito all'inizio di ogni stagione lirica, dal Direttore dell'Organizzazione scenica e tecnica, sentiti i rispettivi capi reparto. Nella chiamata verrà data la precedenza al personale impegnato nella precedente stagione che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a rilievi disciplinari.

3. Durata della prestazione

L'orario di inizio e fine della prestazione ed il numerico del personale da impegnare in rapporto alle esigenze produttive vengono stabiliti dalla Direzione dell'Organizzazione Scenica e Tecnica, sentiti i rispettivi capi reparto e comunicati all'ufficio di produzione per la predisposizione dell'ordine del giorno.

In caso di prove o spettacoli, la cui durata non può essere preventivamente quantificata, verrà indicato **nell'ordine del giorno l'orario di inizio** della prestazione e **il termine** verrà di volta in volta **stabilito dal capo reparto**, in relazione alle effettive esigenze, previa autorizzazione della Direzione dell'Organizzazione Scenica e Tecnica. La durata della prestazione, debitamente attestata, verrà pertanto contabilizzata, nel rispetto dell'orario disposto nei termini suddetti.

La prestazione inizierà di norma 30 minuti prima dell'inizio delle prove e dello spettacolo per aiuto sarti ed aiuto elettricisti e 15 minuti per aiuto macchinisti e aiuto attrezzisti.

4. Trattamento economico

Il trattamento economico sarà quello previsto dal CCNL e pari al 70% del minimo tabellare, contingenza, dell'E.D.R. e dell'EAR, previsti per il livello cui verrà assegnato, per prestazioni fino a tre ore e deve intendersi comprensivo di ogni indennità, trattamento o emolumento contrattuale.



FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Per ogni mezzora o frazione effettuata, oltre le tre ore e fino alle tre ore e mezza, verrà corrisposto il 16% del relativo minimo tabellare, contingenza, dell'E.D.R. e dell'E.A.R giornalieri.

Per ogni mezzora o frazione effettuata oltre le tre ore e mezza, verrà corrisposto l' 8% dei predetti istituti contrattuali.

Il livello retributivo per la prima chiamata (ingresso) sarà il 5°. Dopo 35 prestazioni passerà al 4° su domanda dell'interessato.

Le prestazioni effettuate nelle festività saranno maggiorate del 60% e del 100% nel settimo giorno consecutivo di prestazioni.

In caso di annullamento o rinvio delle prove o recite fissate nell'ordine del giorno, la Fondazione è tenuta ad avvisare il personale entro le ore 13 del giorno precedente; in caso contrario verrà corrisposto un compenso pari a mezza prestazione previa attestazione della presenza.

5. Durata dell'accordo

Il presente accordo avrà durata dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 e si intenderà tacitamente prorogato salvo non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il presente accordo assorbe, abrogandoli, i precedenti accordi aziendali stipulati il 21.12.1989 e 15.12.1991, nonché ogni altro accordo, usi e consuetudini disciplinanti l'impiego del personale oggetto del presente accordo.

La Direzione

l.a.s.

La Direzione della Fondazione


Le OO. SS territoriali

[Handwritten signature]
Roberto Pisci
[Handwritten signature]

La R.S.U.

[Handwritten signature]
Lucretia Ortore
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

ACCORDO AZIENDALE di modifica dell'accordo 2.11. 2000, disciplinante l'impiego del PERSONALE DI PALCOSCENICO

Attesa la necessità di armonizzare il lavoro prestato dal Personale di Sala, disciplinato dal vigente CCNL e dall'accordo aziendale del 23.7.2003, con quanto previsto dal **d.lgs 10 settembre 2003, n° 276, (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14.2.2003, n° 30)**

L'anno 2004 il giorno 17 del mese di febbraio in Venezia presso gli uffici della Fondazione Teatro La Fenice

tra

la **Direzione della Fondazione Teatro La Fenice**, rappresentata dal Sovrintendente Giampaolo Vianello - assistito dal direttore del personale e sviluppo organizzativo Paolo Libettoni;

e

gli organismi sindacali rappresentativi dei lavoratori composti da:

OO.SS territoriali di categoria

S.L.C.- C.G.I.L.	rappresentata da	Loris	Brugnera
F.I.S.Tel.- C.I.S.L.	rappresentata da	Paolo	Marconi
U.I.L.Com - U.I.L.	rappresentata da	Enrico	De Giuli
F.I.A.L.S. - CISAL	rappresentata da	Giorgio	Trentin

unitamente alla **R.S.U.** del Teatro;

SI CONVIENE che le prestazioni rese dal predetto personale, di cui all'accordo aziendale 2.11.2000, trovano compiuto riferimento a quanto previsto dal Titolo V, capo 1 "LAVORO INTERMITTENTE" di cui al predetto d.lgs. 276/2003, con esclusione degli obblighi derivanti dalla disponibilità del lavoratore e della relativa indennità di cui all'art. 36 del citato d.lgs.

La Direzione

Le OO. SS territoriali

La R.S.U.